

Newsletter n. 1 - 02.11.2015

Hanno collaborato: Avv. Biagio Parmaliana - Avv. Marina Italiano

DIRITTO del LAVORO

## **PATTO DI PROVA: UN'IPOTESI DI ILLEGITTIMITA'**

Illegittimo il patto di prova se il lavoratore Ã¨ giÃ  stato assunto dallo stesso datore di lavoro con plurimi contratti di lavoro a tempo determinato.

Questo il consolidato principio ribadito di recente dalla Corte di Cassazione sezione lavoro.

Il patto di prova Ã¨ la clausola contrattuale che consente alle parti di esperire un vero e proprio esperimento sulla convenienza reciproca del rapporto.

Durante il periodo di prova, la cui durata Ã¨ genericamente prevista dal C.C.N.L. di categoria, ciascuna parte puÃ² recedere ad libitum, e quindi senza giustificazione, dal contratto.

Stante la funzione esplorativa del patto, esso non puÃ² validamente apporsi laddove la reciproca convenienza sia stata provata in conseguenza di successivi rapporti di lavoro, anche a termine, tra le parti, a meno che non siano cambiate le modalitÃ  del lavoro (si pensi ad innovazioni tecnologiche che necessitano di un diverso Know How).

DIRITTO del LAVORO

## **DURA PROVA PER IL LAVORATORE DEMANSIONATO**

Il lavoratore demansionato deve fornire la prova, allegando e dimostrando lâ€™inadempimento datoriale.

Questo il tenore di una recente pronuncia della Corte di Cassazione.

Il lavoratore che denuncia il demansionamento deve fornire la prova specifica di quanto sostiene, precisando le mansioni contrattualmente riconducibili al profilo professionale con quelle effettivamente svolte.

Dura la vita, pertanto, per il lavoratore dequalificato.

Solo qualche mese fa la Cassazione si era pronunciata in senso diametralmente opposto onerando il datore di lavoro convenuto a fornire la prova della esatta corrispondenza tra lâ€™inquadramento contrattuale e le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore.

Ã

DIRITTO CIVILE

## **DIVISIONE EREDITARIA: NELL'ASSEGNAZIONE DEGLI IMMOBILI C.D. INVISIBILI L'INTERESSE PERSONALE ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' ESERCITATA PREVALE SUL PRINCIPIO DELLA MAGGIOR QUOTA**

Con una pronuncia innovativa la Cassazione ridisegna il limite applicativo del principio di cui all'art. 720 del codice civile che assegna all'erede maggior quotista l'immobile indivisibile, salvo conguaglio.

Il maggior quotista, infatti, non pu<sup>2</sup> rivendicare l'immobile per intero se l'altro erede esercita sull'immobile un'attivit<sup>3</sup> aziendale.

E' questo il principio recentemente affermato dalla Corte di Cassazione che gi<sup>4</sup> in precedenza aveva dichiarato il potere del Giudice di derogare alla previsione codicistica in caso di "ragioni di opportunit<sup>5</sup> ravvisabili nell'<sup>6</sup>interesse comune dei condividenti".

E'<sup>7</sup> ammessa, pertanto, l'assegnazione in deroga anche qualora a prevalere, secondo il prudente apprezzamento del Giudice, sia un interesse privato e personale, qualora adeguatamente motivato.

Nel caso in questione, la Cassazione ha ritenuto preferibile l'interesse di due fratelli (titolari di 2/5 dell'<sup>8</sup>immobile) ad ottenere l'assegnazione dell'immobile nella quale svolgono attivit<sup>9</sup> di ristorazione a discapito dal fratello che possiede 3/5 dell'immobile medesimo (per averlo acquistato dagli altri germani), ritenendo prevalente l'interesse dei primi alla prosecuzione dell'attivit<sup>10</sup> lavorativa.

Â DIRITTO CIVILE

## **RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE DA FATTO ILLECITO: EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI SUCCESSIVI ED AUTONOMI. DA QUANDO DECORRE LA PRESCRIZIONE?**

Importante sentenza della Corte di Cassazione in materia di risarcimento del danno da responsabilit<sup>11</sup> extracontrattuale derivante da fatto illecito nel caso in cui gli effetti pregiudizievoli siano successivi, autonomi e non immediatamente percepiti dal danneggiato.

Capita spesso, infatti, che le conseguenze di un fatto illecito non siano immediatamente percepite nella loro gravit<sup>12</sup> ma si manifestino concretamente a distanza di tempo dal fatto illecito.

Pu<sup>13</sup> capire, infatti, che l'immediato danno sia di tale lieve entit<sup>14</sup> da convincere il danneggiato a non agire per il risarcimento, salvo, dopo qualche tempo, manifestare effetti pregiudizievoli nuovi e di ben pi<sup>15</sup> grave entit<sup>16</sup>, derivanti dallo stesso fatto lesivo in assenza del quale non si sarebbero verificati.

Â

Â

## DIRITTO AMMINISTRATIVO

### **VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA: NESSUN POTERE DISCREZIONALE IN CAPO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

L'indennizzo previsto dalla L. n. 302/1990 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata rappresenta un diritto soggettivo che sorge con la sentenza che accerta definitivamente i fatti delittuosi.

Conseguentemente nessun potere discrezionale può esercitare la pubblica amministrazione relativamente alla somma da elargire relativamente ai presupposti per la liquidazione.

Pertanto, introitata l'istanza amministrativa, eventuali modifiche legislative non incidono sul diritto già maturato e rispetto al quale l'iter amministrativo è di tipo meramente accertativo.

È questo il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione investita della questione relativamente alla successione di leggi nel tempo recante modifiche ai presupposti per l'applicazione dell'indennità.

## DIRITTO AMMINISTRATIVO

### **RECUPERO CREDITI SELVAGGIO: QUANDO LA PRATICA COMMERCIALE E' SCORRETTA ED AGGRESSIVA NON C'E' DIRITTO DI DIFESA CHE TENGA**

Sembra questo il principio che ha convinto l'Autorità Antitrust a punire severamente una società di recupero crediti applicando una sanzione di 2 milioni di euro.

A parere dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, infatti, è scorretta ed aggressiva la pratica posta in essere dalla società sanzionata consistente nella notifica di atti di citazione davanti a Giudici di Pace territorialmente incompetenti, cui non seguiva quasi mai l'iscrizione a ruolo della causa, ma idonea ad ingenerare nel consumatore convenuto un condizionamento tale da indurlo a pagare o a cercare una proposta transattiva.

Il codice del consumo individua il foro del consumatore tra i principi posti a tutela del consumatore, in virtù del quale le cause che coinvolgono un consumatore vanno di regola radicate innanzi al Giudice della sua residenza.

Conseguentemente, la prassi posta in essere dalla società sanzionata, oltre che illegittima, integrava un abuso del diritto processuale e di difesa a discapito del consumatore, che nel rapporto contrattuale risulta essere la parte debole, costretto a resistere innanzi ad un Giudice territorialmente incompetente.

Esemplare la sanzione pecuniaria comminata nei confronti della società costretta a pagare una multa da 2 milioni di euro e a cui è stato inibito il ripetersi di simile pratica.